

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4661 del 12/08/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc, richiesta dalla Ditta APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. per la modifica sostanziale dell'attivita' relativa all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con potenzialita' di 1.000 Smc/h, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4846 del 12/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dodici AGOSTO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15884/2025/MB

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc, richiesta dalla Ditta **APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'attività relativa all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con **potenzialità di 1.000 Sm³/h**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022, adottato da Arpae-SAC Ferrara, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
3. **Nulla Osta di impatto acustico** di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

in data 22.04.2025, con PEC acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/76141 del 22.04.2025, è pervenuta da parte del SUAP del Comune di Ferrara, la nota Prot. n. 74462/2025 del 22.04.2025 avente ad oggetto "APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - PAS VARIANTE IMPIANTO BIOMETANO – VIA PONTE ASSA SNC, FERRARA – Autorizzazione Unica DET-AMB-2022-5758 del 10.11.2022 – INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 14 e ss L. 241/1990 e art. 8, comma 7 e 8 D.Lgs n. 190/2024", con allegata la documentazione trasmessa dalla Ditta APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Gianni Brida n. 4, allo stesso SUAP in data 18.03.2025, con completamento in data 15.04.2025, data di avvio del procedimento;

la documentazione inoltrata con la nota Prot. Arpae n. 7614/2025, ricomprende in particolare l'istanza di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale* - per la **modifica sostanziale** dell'attività relativa all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con potenzialità di 1.000 Sm³/h, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022, da realizzare nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc;

con l'atto di A.U.A. n. 5753/2022 sopra citato, la Ditta APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Vicolo del Bersaglio n. 30, C.F. e P.IVA n. 03098630217, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di produzione di biometano da

sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con potenzialità di 1.000 Sm³/h, da ubicare nel Comune di Ferrara, Via Ponte Assa snc;

l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022, completo dei relativi allegati, è stato unito, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, n. DET-AMB-025-5758 del 10.11.2022;

la domanda di modifica sostanziale presentata riguarda le matrici ambientali "Emissioni in atmosfera" e "Impatto acustico";

dalla Visura Camerale della Ditta, estratta in data 06.08.2025, risulta che l'indirizzo corretto della sede legale è "Via Gianni Brida n. 4";

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

A far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara con la nota Prot. n. PG/2025/86020 del 09.05.2025

- ha comunicato al SUAP del Comune di Ferrara, per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, precisando di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, **i pareri di competenza del Servizio Ambiente dello stesso Comune, in merito alle emissioni in atmosfera (urbanistico e sanitario) e all'impatto acustico** al fine del proseguimento dell'istruttoria;
- ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae – Ferrara la Relazione Tecnica riguardante la matrice "Emissioni in atmosfera";

Il SUAP del Comune di Ferrara con la nota Prot. n. 87916/2025 del 13.05.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/88006 del 13.05.2025) e con la nota Prot. n. 90507/2025 del 15.05.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/89853 del 15.05.2025) ha richiesto documentazione integrativa e sospeso i termini del procedimento;

il Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara con la nota Prot. n. PG/2025/92991 del 20.05.2025, ha espresso il proprio *Parere Tecnico* al SUAP del Comune di Ferrara (richiesto con la nota Prot. n. 76141/2025 precedentemente citata) e formulato al Servizio SAC di Arpae-Ferrara, la *Relazione Tecnica* (richiesta con la nota Prot. n. 86020/2025 già citata), con valutazione favorevole con prescrizioni, in merito alla matrice "Emissioni in atmosfera";

Il SUAP del Comune di Ferrara con la nota Prot. n. 104405/2025 del 03.06.2025 (Prot. Arpae n.

PG/2025/101847 del 05.06.2025), con la nota Prot. n. 111738/2025 del 13.06.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/108031 del 16.06.2025) e con la nota Prot. n. 118384/2025 del 24.06.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/113867 del 24.06.2025) ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

il Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, esaminate le integrazioni prodotte, con la nota Prot. n. PG/2025/117297 del 30.06.2025, ha confermato quanto indicato nel Parere Tecnico trasmesso con Prot. n. 92991 del 20.05.2025;

il Servizio Sistemi Ambientali di Arpae Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/121212 del 04.07.2025, ha formulato il proprio *Contributo Istruttorio* riguardante, in particolare, l'impatto odorigeno;

il SUAP del Comune di Ferrara:

- con la nota Prot. n. 132649/2025 del 14.07.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/126497 del 14.07.2025, ha trasmesso la *"Comunicazione possibile rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990"*;
- con la nota Prot. n. 143557/2025 del 30.07.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/137569 del 30.07.2025, ha trasmesso le OSSERVAZIONI depositate dalla Ditta il 24.07.2025;
- con la nota Prot. n. 148838/2025 del 07.08.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/143455 del 07.08.2025, ha trasmesso la *"Comunicazione di conclusione positiva del procedimento"*;

il SUAP del Comune di Ferrara:

- con la nota Prot. n. 147373/2025 del 05.08.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/141878 del 06.08.2025, ha trasmesso il Nulla Osta Prot. n. 147265 del 05.08.2025 del Settore Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara, per quanto di competenza, alla modifica dell'A.U.A. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022, riguardante le Emissioni in atmosfera e l'Impatto Acustico, indicando le relative prescrizioni ed esprimendosi anche in merito al sistema di gestione delle acque reflue domestiche, invariato rispetto a quanto già autorizzato con l'A.U.A. n. 5753/2022;
- con la nota Prot. n. 147972 del 06.08.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/142407 del 06.08.2025, ha trasmesso il parere igienico-sanitario dell'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica, Prot. n. 40429 del 24.06.2025, riguardante, in particolare, le emissioni odorigene, con prescrizioni;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022;

VISTO che la Ditta ha confermato che l'impianto non genera acque di scarico e che le acque raccolte nell'invaso non vengono scaricate in corpo idrico superficiale;

VISTI:

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*;

il Decreto Legislativo n. 190/2024 del 25.11.2024 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;

VISTO CHE:

la Regione Emilia-Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso Decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art. 272, c. 2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione. Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla Ditta richiedente l'AUA citata

in premessa;

con la Determinazione n. 4606 del 04.06.1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 stabilisce "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21.01.2002 n. 45, vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14.04.2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001 n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della*

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Società APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a

favore della Società **APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Gianni Brida n. 4, Codice Fiscale e P.IVA n. 03098630217, per l'esercizio dell'attività relativa ad un impianto di **produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici**, con **potenzialità di 1.000 Sm³/h**, localizzato nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa, snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2022-5753 del 10.11.2022, adottato da Arpae – SAC Ferrara, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ferrara, così come di seguito precisato;

- di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - **"Allegato ACQUA"** con acclusa planimetria di riferimento
 - **"Allegato ARIA"** con acclusa planimetria di riferimento
 - **"Allegato IMPATTO ACUSTICO"**
- di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae- SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ferrara (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
- di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di

rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;

6. **di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;**
7. **di stabilire che nel caso la Ditta intenda procedere con l'utilizzazione agronomica del digestato, anche solo in parte, dovrà richiedere la modifica del presente atto, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 risulta "sostanziale" per l'inserimento nell'A.U.A. di detta matrice;**
8. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'A.U.A. al SUAP del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
10. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
11. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
12. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP del Comune di Ferrara in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
13. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.